

O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

Alla Ditta _____
PEC:

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016.” Invito, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e delle deroghe di cui all’ O.C.D.P.C. n. 394/2016, per la presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale.

CUP J46J20000400001 - CIG 84154980A5

A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante possesso della categoria occorrente per i lavori ed estrazione dalla White list delle Prefetture di Viterbo, Frosinone e Roma aggiornate rispettivamente al 25/08/2020, 19/08/2020 e al 14/08/2020, Codesta impresa è invitata a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7.09.2020 – ore 10:00

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016

Al fini dell’espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative agli interventi di prima emergenza conseguenti ai recenti eventi sismici, nonché, in particolare, le O.C.D.C.P. n. 388/2016 e n. 394/2016 che, in tema di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, all’art. 5, sulla base di apposita motivazione, prevede le seguenti deroghe alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, da applicare all’appalto in oggetto:

Comma 2

Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

- *21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;*
- *32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle*

comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

Comma 3

Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i

predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Comma 4.

Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

Comma 5

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016, si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire la funzionalità del campo sportivo in comune di Cittareale per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi), In particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

2. STAZIONE APPALTANTE

**Regione Lazio – Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 – via Rosa Raimondi Garibaldi
7 – 00145 Roma – 06/51683016 - email sisma2016@regione.lazio.it - PEC
soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it**

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto riguarda i lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale comprendente l'edificio spogliatoi, gli spazi di gioco per il tennis ed il calcio a 5, le recinzioni ed i cancelli interni ed esterni e la realizzazione della pavimentazione in erba artificiale di ultima generazione del tipo "STANDARD" a drenaggio orizzontale.

Gli interventi che si propongono sono i seguenti:

- Ripristino della superficie di gioco del campo di calcio a 11;
- Inserimento dell'impianto di irrigazione nel campo di calcio a 11
- Sistemazione Impianto di illuminazione campo di calcio a 11;
- Realizzazione della recinzione perimetrale e dei cancelli del campo di calcio a 11
- Rifacimento della superficie del campo per il tennis e del calcio a cinque e revisione delle recinzioni;
- Ottimizzazione degli spazi interni dell'edificio spogliatoi – revisione della copertura;
- Ripristino degli impianti tecnologici dell'edificio spogliatoi (elettrico, termico, idrico, fognario);
- Sistemazione della recinzione e degli ingressi dell'impianto sportivo;

Per una dettagliata descrizione delle opere, delle modalità di esecuzione dei lavori e delle caratteristiche dei materiali si vedano gli elaborati del progetto esecutivo ed in particolare il capitolato.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

- 4.1. **Oggetto appalto:** l'appalto ha per oggetto: l'esecuzione dei seguenti lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale - ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016.*
- 4.2. **Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
- 4.3. **Il luogo di esecuzione** dei lavori è presso il Comune di Cittareale.
- 4.4. **Durata dei lavori: 80 (ottanta) giorni** naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante l'urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 4.5. **Ammissibilità di varianti:** al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016.
- 4.6. **L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 559.824,81 di cui € 7.184,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

4.7. **Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso ammontano ad € 7.184,97

4.8. **L'importo dei lavori**, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 552.639,84 oltre IVA.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

<i>descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria</i>	<i>importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no) <40% del contratto</i>
Finiture di opere generali	OS6	II	SI	€ 324.777,95	58,01%	prevalente	SI - subappaltabile nel limite del 40% del valore complessivo del contratto.
Edifici civili e industriali	OG1	I	SI	€ 235.046,86	41,99%	scorporabile	SI - subappaltabile nel limite del 40% del valore complessivo del contratto.
TOTALE					100,00		

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale-

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Inoltre i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto **6.1 di cui all'art. 80 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;**
- essere in possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;**

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i.insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice

dei Contratti;

ii.insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;

iii.insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;

iv.non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

v.insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo

2001, n. 165;

vi.non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

6.2. Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio**

industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

- **Categoria OS6 – Finiture di opere generali, nella classifica II o superiore, categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.**

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- **Categoria OG1 – Edifici civili ed industriali, nella classifica I o superiore, categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l'Operatore Economico in possesso della sola categoria generale prevalente OG1, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nelle categorie generali a qualificazione obbligatoria **OG1** in quanto di importo superiore a 150.000 euro. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili per l'intero, fermo restando il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA nella categoria prevalente OS6 di classifica adeguata a coprire anche l'importo di suddette categorie scorporabili e nei limiti del 40% dell'importo complessivo, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (cd. subappalto "qualificante" o necessario), stante la non avvenuta abrogazione del comma 2 dell'art. 12 del d.l. n. 47/2014 e dall'art. 92 c.1 del DPR n. 207/2010, che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cf. Tar Lazio; Roma, Sez.I I bis, 6 marzo 2019, n. 3023) continuano a trovare applicazione, a norma degli artt. 83 comma 2 ultimo periodo e 214 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016. In alternativa, è altresì

consentita al concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS6 classifica II la partecipazione in associazioni temporanee di tipo verticale (vedasi a conferma tra le ultime la Delibera ANAC n.1035 del 30 ottobre 2018).

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO

La documentazione di gara comprende:

- Progetto definitivo- esecutivo, redatto dall'Arch. Schiavone, validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, in data 17/07/2020 ed approvato con deliberazione del comune di Cittareale n. 46 del 17/07/2020;
- Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;

Sarà possibile chiedere copia della documentazione di gara (solo in formato digitale) per la formulazione dell'offerta, mediante richiesta al RUP Geom. Carlo Pallozzi alla casella di posta: cpallozzi@regione.lazio.it;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 7.2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

- 8.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 6. Entro 5 giorni antecedenti la scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 8.2. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.
- 8.3. Salvo quanto disposto nei precedenti punti 8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Regione Lazio – Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.5. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.
- 9.3. Si precisa che:
- ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice e fermo restando il limite di cui al successivo comma 2 del Codice, le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.
 - Categoria Prevalente: **OS6 classifica II o superiore**
 - Categoria scorporabile: **OG1 classifica I o superiore**
 - Quota % di subappalto:
 - ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il **limite massimo del 40%** dell'importo contrattuale complessivo;

9 bis. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 10.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2.2. del Protocollo di Intesa relativo agli interventi di emergenza conseguenti al Sisma del 2016 sottoscritto in data 26.10.2016 il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, ***“nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”***.
- 10.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. **La stazione appaltante prevede l'esclusione**

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque** (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza espresse al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore per il sisma 2016, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 5, comma 5, dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **5 giorni**).

- 10.3 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Regione Lazio - Soggetto attuatore delegato sisma 2016 di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Regione Lazio il Soggetto attuatore delegato sisma 2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
- 10.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Regione Lazio Soggetto attuatore delegato sisma 2016, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 10.5 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Regione Lazio Soggetto attuatore delegato sisma 2016 potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 10.6 Per le stesse motivazioni legate all'estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.
- 10.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

- 10.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;
- 10.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 50/2016;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
 - b) in alternativa, ai sensi dell'art.85 del d.lgs.50/2016, può essere utilizzato il Documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
 - c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
 - d) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
 - e) ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso.
 - f) Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

- g) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia (anche semplice) o in copia ex art. 19 o 19 bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- h) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice.
- i) ai sensi dell'art.76 del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- j) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- k) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOAE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

12. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale n 6022 presso la Banca D'Italia. Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a corpo" e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto all'art. 2. E' inoltre prevista, ai sensi dell'art. 35 comma

18, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

L'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

15. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara di € **552.639,84** esclusa IVA ed oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020.

La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza espresse al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l'emergenza sisma 2016, ai

fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 5, comma 5, dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

17.1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione:

- deve essere **idoneamente sigillato** e deve contenere al suo interno la **busta della documentazione amministrativa (A)** prescritta dalla presente lettera di invito e la **busta dell'offerta economica (B)**;
- deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore **10.00 del 7.09.2020**, esclusivamente al seguente indirizzo: **REGIONE LAZIO - Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti**. E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d'ufficio, presso il protocollo della **REGIONE LAZIO** Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.
- deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 - presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale in località Pallottini di Cittareale – CIG 84154980A5** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.

17.2. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

- 1. “A – Documentazione Amministrativa;**
- 2. “B - Offerta economica”.**

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

17.3. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

- 17.4. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 18.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;
- 18.2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- 18.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" dichiarazione attestante il possesso **DELL'ATTESTAZIONE S.O.A.**, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione.
- 18.4. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione). Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta;

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, redatta su carta intestata sul modello allegato B, a cui dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d'identità dei sottoscrittori, pena l'esclusione.

L'offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l'importo indicato in lettere.

L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, **a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà il giorno 7.09.2020 alle ore 11:00, presso la Regione Lazio – Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

22. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sarà possibile chiedere copia della documentazione di gara (solo in formato digitale) per la formulazione dell'offerta, mediante richiesta al RUP alla casella di posta: cpalloszi@regione.lazio.it;

23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà il giorno 7/07/2020 alle ore 11:00, presso la Regione Lazio – Via Flavio Sabino, 27 – Rieti.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Carlo Palloszi, e-mail cpalloszi@regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole